

*FOCUS*

# D.L. RILANCIO

## n.34/2020

Misure d'interesse  
per il settore  
rappresentato

20 maggio 2020

## Indice

<b>1. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA</b>	<b>4</b>
• Art. 24 “Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP”	4
• Art. 25 “Contributo a fondo perduto”	4
• Art. 28 “Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda”	6
• Art. 30 “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche”	7
• Art. 43 “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa”	7
• Art. 55 “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese”	8
• Art. 56 “Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese”	9
• Art. 60 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19”	10
• Art. 61 “Disposizioni comuni”	11
<b>2. MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI</b>	<b>12</b>
• Art. 65 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19”	12
• Art. 68 “Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”	12
• Art. 69 “Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria”	13
• Art. 70 “Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga”	13
• Art. 71 “Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale”	13
- <i>Trattamento d'Integrazione Salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</i>	13
- <i>Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario</i>	14
• Art. 72 “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti”	14
• Art. 73 “Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104”	15
• Art. 74 “Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”	15
• Art. 78 “Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”	15
• Art. 80 “Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”	15
• Art. 81 “Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”	15
• Art. 82 “Reddito di emergenza”	16
• Art. 83 “Sorveglianza sanitaria”	16
• Art. 84 “Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”	16
• Art. 88 “Fondo Nuovo Competenze”	18
• Art. 90 “Lavoro agile”	18
• Art. 93 “Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine”	19
• Art. 95 “Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro”	19
<b>3. MISURE FISCALI</b>	<b>20</b>
• Art. 120 “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”	20
• Art. 121 “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile”	20
• Art. 122 “Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19”	21
• Art. 123 “Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa”	22
• Art. 124 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”	22
• Art. 125 “Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione”	22
• Art. 126 “Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi”	23
• Art. 127 “Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”	24

• Art. 128 “Salvaguardia del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21”	24
• Art. 133 “Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate”	24
• Art. 136 “Incentivi per gli investimenti nell’economia reale”	25
• Art. 139 “Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19”	25
• Art. 140 “Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”	25
• Art. 141 “Lotteria dei corrispettivi”	25
• Art. 142 “Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA”	26
• Art. 143 “Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”	26
• Art. 144 “Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni”	26
• Art. 145 “Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo”	26
• Art. 147 “Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24”	27
• Art. 148 “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”	27
• Art. 149 “Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta”	28
• Art. 150 “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto”	28
• Art. 151 “Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali”	29
• Art. 152 “Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni”	30
• Art. 153 “Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973”	30
• Art. 154 “Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione”	30
• Art. 157 “Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”	31
• Art. 158 “Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione”	32
• Art.159 “Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730”	32
<b>4. MISURE DI PER IL TURISMO E ALTRE DISPOSIZIONI D’INTERESSE</b>	<b>33</b>
• Art. 177 “Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”	33
• Art. 179 “Promozione turistica in Italia”	33
• Art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”	33
• Art. 182 “Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico”	34
• Art. 227 “Sostegno alle zone economiche ambientali”	34
• Art. 245 “Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria”	35
• Art. 264 “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”	36

## 1. Misure a sostegno delle imprese e all'Economia

### • Art. 24 “Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP”

Con la presente disposizione le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

La norma non si applica alle banche e agli altri enti e società finanziari nonché alle imprese di assicurazione, Amministrazioni ed Enti pubblici.

### • Art. 25 “Contributo a fondo perduto”

La disposizione in oggetto, fortemente sostenuta dalla Federazione, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto da parte dell'Agenzia delle Entrate in favore di imprese e professionisti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

I beneficiari del contributo sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta relativo all'anno 2019.

Il comma 2 identifica le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo e precisamente:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162 *bis* del TUIR;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (decreto Cura Italia);
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Le condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo sono:

- l'ammontare dei compensi (di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR) o dei ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), relativi al periodo d'imposta 2019 non deve essere superiore a 5 milioni di euro (comma 3);
- il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Detto in altri termini, se si è avuto una riduzione del fatturato (o compensi), tra aprile 2020 e lo stesso mese del 2019, di almeno un terzo.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Tuttavia il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di contrazione del fatturato ai soggetti che:

- hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza)

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto ;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto oggetto della presente disamina;

Le persone fisiche hanno diritto alla percezione di un contributo minimo di 1.000 euro mentre per le società è previsto un importo minimo di 2.000 euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte del soggetto interessato - anche per il tramite degli intermediari abilitati - entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica che sarà definita con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza dovrà contenere anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del D.Lgs n. 159/2011. E' bene tener presente che il soggetto che ha rilasciato l'autocertificazione sarà punito con la reclusione da 2 anni a 6 anni se, successivamente alla erogazione del contributo dovesse accertare il mancato superamento della verifica; in tal caso l'Agenzia delle Entrate procederà al recupero delle somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi.

La disposizione in commento stabilisce che l'Agenzia erogherà il contributo a fondo perduto sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, oltre al recupero dello stesso, verranno applicate sanzioni che vanno dal 100% al 200% di quanto non dovuto. Inoltre, verrà applicato quanto previsto dall'art. 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

- **Art. 28 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda”**

Si tratta di un’altra norma fortemente richiesta dalla Federazione e prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione - con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019) – il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, enti non commerciali. Alle strutture alberghiere il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (comma 2).

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (e, per le strutture turistiche turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).

Il credito d’imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente (a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare) o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL Cura Italia, convertito con modificazioni, in Legge n. 27/2020 in relazione alle medesime spese sostenute.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

- **Art. 30 “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche”**

Trattasi di ulteriore disposizione per cui la Federazione si è battuta e con la quale per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, in via transitoria, viene alleviato il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in capo alle piccole attività produttive e commerciali. Invero, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) è incaricata di disporre con propri provvedimenti, per i tre mesi sopra indicati, la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" al fine di azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione.

L’intervento normativo, prevede che l’ARERA ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema (da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020) al fine di:

- a) diminuire le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
- b) per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

E’ bene ricordare che la c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita, tuttavia, tali ultime componenti non sono oggetto della disposizione allo scopo di non creare distorsioni tra il mercato libero e i clienti forniti nel servizio di maggiore tutela.

- **Art. 43 “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”**

La norma dispone lo stanziamento di un Fondo specificamente dedicato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all’art. 185 bis del D.Lgs n. 30/2005) e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico finanziaria come sarà descritto dal decreto del MISE nel quale verranno indicate anche modalità di gestione e funzionamento dello stesso (comma 5).

In sostanza, il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio e attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, nel rispetto di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04 recante orientamenti sugli aiuti di Stato. Le imprese che intendono avvalersi del suindicato Fondo debbono notificare al MISE le specifiche informazioni richieste al comma 2<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nello specifico:

- a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
- b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le aziende che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
- c) le opportunità per dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

• **Art. 55 “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese”**

Con tale norma si prevede la facoltà delle Regioni e delle Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, di fornire aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

Le garanzie possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020 e potranno assumere la forma sia di prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione sopra indicata.

Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lett. a), della citata Comunicazione

La tabella richiamata stabilisce i seguenti premi di garanzia:

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Per il 4° - 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

Inoltre, l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lett. d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione europea<sup>2</sup>.

La garanzia ha una durata limitata a un massimo di sei anni e deve rispettare i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lett. f)<sup>3</sup>, della Comunicazione prima indicata.

Tali aiuti ed ogni altro aiuto concesso dai soggetti sopra citati o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al primo paragrafo o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante.

I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie indicate al punto 25, lett. d), paragrafi i) e ii) della Comunicazione o all’articolo

<sup>2</sup> Ai sensi del punto 25 lettera d), paragrafi i) e ii), della predetta Comunicazione l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

- (i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o
- (ii) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

<sup>3</sup> Ai sensi di tale punto 25, lettera f) la garanzia pubblica non deve eccedere:

- i) il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; o
- ii) il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e
- iii) in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente.



61, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al punto 25, lett. d), paragrafi i) e ii) della Comunicazione.

Viene esplicitamente chiarito che queste garanzie non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI [come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003] ed in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Da ultimo, viene espressamente chiarito che gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

• **Art. 56 “Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese”**

Con tale norma si prevede la facoltà delle Regioni e delle Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, di fornire aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e possono essere concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione sopra citata.

I contratti di finanziamento dovranno essere firmati non oltre il 31 dicembre 2020 e saranno limitati ad un massimo di 6 anni.

Il comma 4 stabilisce che i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lett. a) del punto 27 della citata Comunicazione ma, in ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non potrà essere inferiore a 10 punti base annui<sup>4</sup>.

L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lett. d), paragrafi i) e ii), della suindicata Comunicazione (comma 5)<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> La tabella richiamata stabilisce i seguenti margini per il rischio:

Tipo di beneficiario	Margine per il rischio di credito per il 1° anno	Margine per il rischio di credito per il 2°-3° anno	Margine per il rischio di credito per il 4°-6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

<sup>5</sup> Ai sensi del suddetto punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii) l'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso

Come nel caso del precedente art. 60, questi aiuti ed ogni altro concesso dagli stessi enti indicati all'inizio o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione europea, non potranno essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti eroganti o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. Tuttavia, i predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della citata Comunicazione europea, non supera le soglie indicate comma 5 o all'articolo 60, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.

Il comma 7 chiarisce che questi aiuti non potranno essere applicati a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI [come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C (2003) 1422 del 6 maggio 2003] e in tal caso non potrà essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Da ultimo, lo stesso comma evidenzia che gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non potrà essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

- **Art. 60 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19"**

La disposizione prevede la possibilità che Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possano adottare misure di aiuto, sottoforma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 ai sensi della sezione 3.10 della [Comunicazione](#) della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.

Tali aiuti sono, dunque, riconosciuti al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi e saranno concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

La sovvenzione per il pagamento dei salari (non superiore all'80 % della retribuzione mensile lorda<sup>6</sup>) viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta

---

di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

<sup>6</sup> Compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

Viene espressamente chiarito dal comma 7 che tali aiuti non potranno in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui alla normativa vigente

- **Art. 61 “Disposizioni comuni”**

L'articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati dalle precedenti norme e, in linea con quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final (come modificata dalla comunicazione C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020) esclude dall'ambito di applicazione della norma, le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei regolamenti generali di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019. Inoltre:

- gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020;
- la concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1;
- il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1.
- agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'articolo 46.
- gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.

## 2. Misure in favore dei lavoratori

- **Art. 65 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19”**

Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

La sovvenzione per il pagamento dei salari (non superiore all'80 % della retribuzione mensile lorda) viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

Tali aiuti non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui alla normativa vigente

- **Art. 68 “Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”**

Viene modificata la disciplina del decreto “Cura Italia” prevedendo per i datori di lavoro sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la prevenzione della diffusione dell'epidemia nei luoghi di lavoro, la possibilità di ricorso all'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 incrementabili di cinque settimane fruibili nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane ed ulteriori quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

**Per i settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.**

Ai beneficiari di assegno ordinario spetta l'assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Viene reintrodotta l'obbligo d'informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgere anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva necessario alla presentazione della domanda di integrazione salariale.

La domanda di integrazione salariale deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, anziché il quarto mese come previsto nel d.l. “Cura Italia”.

Qualora la domanda sia presentata dopo i termini previsti, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre tale termine, si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

- **Art. 69 “Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria”**

I datori di lavoro che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono accedere ad un trattamento d'integrazione salariale ordinario per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 incrementabili di ulteriori cinque settimane fruibili nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane e quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020

- **Art. 70 “Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga”**

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per far fronte all'emergenza Covid-19 possono essere concessi previo accordo sindacale (esclusi i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti) per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 incrementabili di cinque settimane fruibili nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane ed ulteriori quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

**Per i settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.**

Viene inserito un obbligo per il datore di lavoro all'invio all'Inps di tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Inoltre, esclusivamente per i datori di lavoro con unità produttive/operative site in almeno cinque regioni o province, può essere concesso con il pagamento anticipato da parte dell'azienda secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

- **Art. 71 “Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale”**

- Trattamento d'Integrazione Salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei

limiti di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla sede Inps territorialmente competente e decorsi trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### - Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario

Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 del decreto "Cura Italia" presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in commento, sono disciplinate dalla procedura sopra descritta.

#### • **Art. 72 "Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti"**

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Viene esteso ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.



- **Art. 73 “Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104”**

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alla legge n. 104/92, è incrementato di dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 è aumentato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020

- **Art. 74 “Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”**

Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi della medesima legge, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero

- **Art. 78 “Modifiche all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”**

L’indennità istituita per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.

- **Art. 80 “Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”**

Le disposizioni in materia di sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sono sospese per cinque mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può, in deroga alle previsioni di legge, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

- **Art. 81 “Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”**

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva conserva validità sino al 15 giugno 2020 a differenza di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

- **Art. 82 “Reddito di emergenza”**

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (“Rem”).

Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza definita dalla normativa in materia di “reddito di cittadinanza”, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto “Cura Italia”, ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del decreto-legge in commento.

- **Art. 83 “Sorveglianza sanitaria”**

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non è fatto obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al decreto in commento può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, viene definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni.

L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente decreto non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

- **Art. 84 “Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

- *Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria*

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.



La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Tale indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

- *Indennità lavoratori da Fondo per il reddito di ultima istanza*

È prevista un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, per le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I beneficiari dell'indennità in questione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- b) titolari di pensione.

- *Indennità lavoratori dello spettacolo*

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui al decreto "Cura Italia", è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 che non concorrono alla formazione del reddito. La medesima indennità viene erogata ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai lavoratori destinatari delle suddette indennità appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità stessa, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto decade la possibilità di richiedere le indennità previste dal decreto "Cura Italia".

- **Art. 88 "Fondo Nuovo Competenze"**

Per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Alla realizzazione di tali interventi possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

- **Art. 90 "Lavoro agile"**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Per i datori di lavoro comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge

n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- **Art. 93 “Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine”**

È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dalla normativa vigente previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 e in deroga alle previsioni dell'art. 21 dello stesso d.lgs. n. 81/2015.

- **Art. 95 “Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro”**

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Al finanziamento di tali iniziative sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'importo massimo concedibile mediante gli interventi in commento è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

### 3. Misure fiscali

- **Art. 120 “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”**

Trattasi di una disposizione accolta con particolare favore da parte della Federazione in quanto al fine di sostenere una riapertura in sicurezza, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'[allegato 1](#) del Provvedimento (tra cui, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, alberghi, teatri e cinema) è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'60 % delle spese, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Sono ricompresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione; è cedibile ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito con le modalità che verranno indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (cfr. la cedibilità del credito d'imposta in parola è prevista dall'art. 122 del Decreto in commento).

Con uno o più decreti del MISE, di concerto con il MEF, potranno essere identificati ulteriori beneficiari e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre nel rispetto del limite di spesa approvato.

- **Art. 121 “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile”**

La disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell'economia a seguito della crisi collegata all'emergenza epidemiologica da Covid 19, introduce in via sperimentale - per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di elencate nel comma 2 di optare, alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito,
- per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari<sup>7</sup>.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi indicati nel comma 2:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

---

<sup>7</sup> La trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti

1986, n. 917;

- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da I-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

I commi 4, 5 e 6 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruita. Infine, il comma 7 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

- **Art. 122 “Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”**

La disposizione introduce in via sperimentale – a partire dal 19 maggio fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Possono beneficiare di tale opzione i destinatari delle seguenti misure:

- a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del Decreto-Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, con L. n.27/2020;
- b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del Decreto in commento;
- c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del Decreto in commento;
- d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del Decreto in commento.

Il credito oggetto di cessione può essere usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente (anche in compensazione (ex art. 17 del D.Lgs n. 241/1997); la quota di credito non utilizzata nell'anno potrà essere utilizzata negli anni successivi, ma non sarà possibile richiederne il rimborso.

Il comma 4 chiarisce che la cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni e che i cessionari risponderanno esclusivamente per l'eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Dovrà attendersi il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale saranno definite le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

- **Art. 123 “Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa”**

La suindicata disposizione intende sopprimere definitivamente a decorrere dal 1° gennaio del 2021, le c.d. “clausole di salvaguardia” che prevedono automatiche variazioni in aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

A tal fine si prevede l'abrogazione del comma 718, dell'art. 1 della L. n. 190/2014 (la “Finanziaria” per il 2015), da ultimo modificato dalla L. n. 160/2019 il quale attualmente dispone, alla lettera a), che l'aliquota IVA del 10% sia incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre alla lettera b), il medesimo comma dispone che l'aliquota IVA del 22% sia incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La norma, pertanto, mira ad eliminare definitivamente, a decorrere dall'anno 2021, le predette clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa che, negli anni successivi alla loro introduzione, sono state più volte “sterilizzate”, in tutto o in parte, nei loro effetti, ad opera di ulteriori interventi normativi.

Al fine di mantenere inalterate le aliquote IVA del 10% e del 22% viene altresì disposta l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 3 della Legge n. 160/2019, il quale, per sterilizzare le suddette clausole di salvaguardia per gli anni 2019 e 2020, prevede, in particolare, corrispondenti riduzioni dell'aliquota ridotta e dell'aliquota ordinaria dell'IVA per i medesimi anni 2019 e 2020.

Un'abrogazione definitiva che, salvo ripensamenti, cancella 20,1 miliardi di euro di aumenti IVA e accise nel 2021 e assicura l'eliminazione di altri 27,1 miliardi nel 2022.

- **Art. 124 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”**

Il comma 1 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale mentre il comma 2 accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le cessioni stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Tale disposizione risulta, dunque, d'interesse per anche per le imprese del settore relativamente alle spese che dovranno effettuare per l'acquisto di tali beni anche in considerazione dei Protocolli di Sicurezza di prossima approvazione da parte del Governo.

- **Art. 125 “Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione”**

La disposizione, accolta con favore dalla Federazione, riconosce in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore



e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e) l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n.244/2007 e di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000.

La norma precisa che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro, saranno definiti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. in commento.

Viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 64 del D.L. Cura Italia e dell'art. 30 del D.L. Liquidità (cfr. Circolari Fipe nn. 65 e 52/2020).

Ai sensi dell'art. 122 del Decreto in commento, i beneficiari del credito d'imposta in parola – fino al 31 dicembre 2021 – possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

#### • **Art. 126 “Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi”**

La norma proroga i termini di ripresa della riscossione disposti dagli artt. 18 e 19 del DL Liquidità (cfr. Circolari Fipe n. 52/2020 e relativo [quadro sinottico](#)). In estrema sintesi:

- i versamenti temporaneamente sospesi ex art. 18, commi da 1 a 6 del DL Liquidità possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020);
- per soggetti di cui all'art. 19 del DL Liquidità si prevede la possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020), oppure, al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020);
- infine, viene disposta la proroga al 16 settembre anche del termine di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 9/2020.

- **Art. 127 “Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”**

Per la parte di interesse si segnala che, con la sostituzione del comma 4 dell’art. 61 del DL Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, di tal che versamenti di cui al comma 1 dell’art. 61 potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono altresì effettuati, anche mediante sostituto d’imposta, i versamenti e le ritenute non operate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del MEF del 24 febbraio 2020.

- **Art. 128 “Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21”**

Il comma 1 dell’articolo in commento prevede, per l’anno 2020, che (i) il credito di 80 euro di cui all'articolo 13, comma 1-bis (c.d. bonus Renzi) del TUIR e (ii) il trattamento integrativo di 100 euro di cui all'articolo 1 del D.L. n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19.

Il comma 2 prevede che il sostituto d'imposta eroghi al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, (bonus Renzi) nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL n. 18 del 2020.

In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

- **Art. 133 “Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate”**

La norma dispone il differimento dell’efficacia di alcune disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020). In particolare, viene differita al 1° gennaio 2021:

- l’efficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) c.d. “imposta sulla plastica”;
- la decorrenza dell’efficacia delle norme che introducono e disciplinano l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate c.d. “sugar-tax”.



- **Art. 136 “Incentivi per gli investimenti nell’economia reale”**

Viene potenziata la capacità dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) - introdotti dalla legge di bilancio 2017 - di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese di minori dimensioni, affinché l’investimento sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid.

La disposizione in commento prevede, inoltre:

- un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20%;
- limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

- **Art. 139 “Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19”**

La disposizione mira a rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e prevede che le convenzioni tra il MEF e Agenzie fiscali stabiliscano, per queste ultime, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi ai cittadini ed alle imprese nell’ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell’attuale congiuntura che si preannuncia molto sfavorevole.

- **Art. 140 “Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”**

La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 l’inapplicabilità delle sanzioni di cui al comma 6 dell’art. 2 del DLgs n. 127/2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolari Fipe n. 63 e 65/2019).

Tuttavia, resta fermo l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri (secondo quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019).

Viene inoltre prorogato al 1° gennaio 2021 (anziché 1° luglio p.v.) il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

- **Art. 141 “Lotteria dei corrispettivi”**

La norma differisce al 1° gennaio 2021 il termine a partire dai quali decorrerà la lotteria dei corrispettivi. La proroga consegue al fatto che con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali durante la pandemia, è stata rallentata la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d’affari inferiore a 400 mila euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, poter trasmettere i dati della lotteria a partire dal 1° luglio p.v.. Conseguentemente, con la citata proroga si intende evitare di ingenerare confusione nei

contribuenti che potrebbero non comprendere i motivi dell'impossibilità di partecipare alla lotteria.

- **Art. 142 “Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA”**

Il comma 1 dell’art. 4 del DLgs n. 127/2015 (sostituito dall’art. 16 del D.L. n. 124/2019) dispone l’avvio sperimentale del processo di semplificazione amministrativa contabile che prevede:

- a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (art. 1);
- a partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al punto precedente anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA (art. 1bis).

La norma in esame, intervenendo in modifica della norma citata, dispone che l’avvio sperimentale del processo sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021 (conseguentemente viene abrogato l’art. 1 bis).

- **Art. 143 “Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”**

La norma proroga rinvia dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-*novies* del D.L. n. 34/2019, che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

- **Art. 144 “Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni”**

La norma rimette in termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede anche la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020.

Tali versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

La disposizione chiarisce che non si procede al rimborso di quanto già versato.

- **Art. 145 “Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo”**

Con la finalità di immettere liquidità nel sistema, la disposizione prevede che, per l’anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi, non venga applicata ai contribuenti la procedura di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28 *ter* del DPR n. 602/1973.

- **Art. 147 “Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24”**

La disposizione è diretta ad incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, tramite modello F24.

A tal fine, per l’anno 2020, è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale.

- **Art. 148 “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”**

Vale la pena premettere che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati previsti dall’art. 9 *bis* del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, e hanno sostituito dal periodo d’imposta 2018 i precedenti studi di settore e parametri.

La concreta applicazione del nuovo strumento, originariamente prevista per il periodo d’imposta 2017, è stata posticipata con la legge di bilancio 2018, che ne ha previsto l’applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tale proroga nasceva dall’esigenza di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari e, dunque, dalla volontà di sostituire integralmente i 193 studi di settore attraverso l’introduzione degli ISA, senza la previsione di un’annualità in cui siano presenti contemporaneamente gli indici per talune tipologie di attività e gli studi per altre attività.

L’approvazione dei 175 ISA applicati a partire dal periodo d’imposta 2018 è avvenuta con la pubblicazione dei decreti del MEF del 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018.

Ciò premesso, il primo comma della disposizione in commento prevede un intervento, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, finalizzato ad introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA. In particolare, viene stabilito che attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi, la società a partecipazione pubblica di cui all’art. 10, comma 12, della Legge n.146/1998 (incaricata, tra l’altro, all’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale), definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche direttamente, le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica.

È altresì previsto che potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale. Inoltre, sono spostati i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

Considerate poi le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, il comma 2 stabilisce che nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’art. 9 *bis* del D.L. n. 50/2017, per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengano conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si dovrà tener conto anche del livello

di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

- **Art. 149 “Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta”**

L'articolo in esame dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 delle somme dovute a titolo di:

- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 218/1997;
- b) accordo conciliativo ai sensi degli artt. 48 e 48 *bis* del D.Lgs n. 546/1992;
- c) accordo di mediazione ai sensi dell'art. 17 *bis* del D.Lgs n. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70/1988, convertito con L. n. 54/1988, e dell'art. 52 del DPR n. 131/1986, e dell'art. 34, commi 6 e 6 *bis* del D.Lgs n. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 del DPR n. 131/1986;
- f) atti di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 421 della Legge n. 311/2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento:
  - dell'imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986,
  - dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1 *bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con D.Lgs n. 346/1990;
  - dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico;
  - dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n. 601/1973;
  - dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge n. 1216/1961.

Il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce altresì la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti sopra individuati e di quelli definibili ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli artt. 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia, per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

Viene infine introdotta una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Sarà quindi possibile versare il dovuto o in un'unica soluzione entro il 16 settembre oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese (anche in caso di rateazione la prima rata dovrà essere versata entro il 16 settembre).

Gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati non sono rimborsabili.

- **Art. 150 “Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto”**

La disposizione in esame integra l'art. 10 del TUIR di cui al DPR n. 917/1986 con la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al

lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento.

In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite tuttavia, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.

La modifica normativa, pertanto, attraverso l'inserimento dei commi 2 *bis* e 2 *ter* nell'art. 10, del TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore debba avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d *bis*), comma 1, del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo" (tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie).

La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

- **Art. 151 "Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali"**

L'articolo 67, comma 1, del D.L. Cura Italia, convertito con modifiche in Legge n.27/2020, ha sospeso sino al 31 maggio 2020, tra gli altri, i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori (tra cui anche quelli concernenti la notifica dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni).

Il comma 1 della norma differisce al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID 19.

Il comma 2 dispone che il differimento del termine finale della sospensione (dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021) non si applichi nei confronti di coloro che commettano, a partire dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento in commento), anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e comma 2 *sexies*, del D.Lgs n. 471/1997 o una delle tre previste dal comma 2 *quinquies* del medesimo articolo (obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972).

La disposizione ha il fine di evitare che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella consapevolezza che l'esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2021.

- **Art. 152 “Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni”**

Nel periodo intercorrente tra 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 446/1997 aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o indennità analoghe, o di assegni di quiescenza.

Nello stesso periodo dette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, consentendo al terzo, anche in caso di assegnazione disposta dal giudice dell’esecuzione, di metterle a disposizione del debitore esecutato.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 446/1997.

- **Art. 153 “Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973”**

Nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2 *bis*, del D.L. Cura Italia, convertito, con modificazioni, con Legge n. 27/2020, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 *bis* del DPR n. 602/1973, e pertanto il debitore può ricevere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, nonché dalle società a prevalente partecipazione pubblica, le somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, per le quali l’agente della riscossione non abbia notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72 *bis* del DPR n. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

- **Art. 154 “Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione”**

La disposizione introduce una serie di modifiche all’art. 68 del D.L. Cura Italia, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. In particolare:

- il termine finale della predetta sospensione viene differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 (cfr. lett. a);
- per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque (cfr. lett. b);
- in sostituzione del comma 3 dell’art. 68 del D.L. Cura Italia - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si



applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018 (cfr. lett. c);

- viene rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto (cfr. lett. d).

- **Art. 157 “Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”**

La disposizione in commento, da accogliere con particolare favore per il settore rappresentato, deroga la previsione di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 212/2000 con la finalità di distribuire in un più ampio lasso di tempo (rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice) la notifica da parte degli uffici degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020.

Detti atti (emessi entro il 31 dicembre 2020) possono essere notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Analogamente, dal termine iniziale del periodo di sospensione, non si procede agli invii dei seguenti documenti elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

- comunicazioni di cui agli artt. 36 *bis* e 36 *ter* del DPR n. 600/1973;
- comunicazioni di cui all’art. 54 *bis* del DPR n. 633/1972;
- inviti all’adempimento di cui all’art. 21 *bis* del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, con L. n. 122/2010;
- atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, con L. n. 111/2011;
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39/1953 e all’art. 5 del D.L. n. 953/1982 convertito, con modificazioni, con L. n. 53/1983 limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della Legge n. 449/1997;
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del DPR n. 641/1972;

Detti atti, comunicazioni e inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Infine, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR n. 602/1973, sono prorogati di un anno relativamente:

- a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36 *bis* del DPR n. 600/1973, e 54 *bis* del DPR n. 633/1972;
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute

a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Le modalità di applicazione della proroga dei termini di notifica sono demandate a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

- **Art. 158 “Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione”**

Al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento, si introduce una disposizione di natura interpretativa prevedendo che la sospensione dei termini processuali di cui all’art. 83, comma 2, del D.L. Cura Italia, si intende cumulabile, in ogni caso, con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione (“per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”) prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 218/1997, sia la sospensione prevista dall’art. 83, sopra citato.

- **Art. 159 “Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730”**

La disposizione prevede l’allargamento della platea dei contribuenti che possono avvalersi del 730, dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730, prevedendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 51 *bis* del D.L. n. 69/2013 anche in presenza del sostituto d’imposta.

In particolare, l’art 51 *bis* del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, con L. n. 98/2013, prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR, di cui al DPR n.917/1986, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille.

Lo stesso articolo 51 *bis*, ai commi 2 e 3, stabilisce che:

- se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24
- se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

L’emergenza in corso su tutto il territorio nazionale e la gravità della situazione economica che sta investendo le imprese potrebbe determinare anche l’impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730; al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, la norma prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.



#### 4. Misure di per il Turismo e altre disposizioni d'interesse

- **Art. 177 “Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”**

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020 dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019), in scadenza alla data del prossimo 16 giugno:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.

- **Art. 179 “Promozione turistica in Italia”**

Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Con Decreto del MIBACT, da adottare entro il 18 giugno 2020, sono individuati, anche avvalendosi dell’Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione. La Federazione avvierà tutte le interlocuzioni necessarie per rendere possibile il coinvolgimento dei pubblici esercizi nella suindicata promozione.

- **Art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”**

In piena adesione a quanto richiesto dalla Federazione, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991<sup>8</sup>, i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio p.v. e fino al prossimo al 31 ottobre dal pagamento della TOSAP e del COSAP (di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e all’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997).

Inoltre, il comma 2 stabilisce che sempre a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, è prevista una procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo.

---

<sup>8</sup> Articolo 5 della Legge del 25 agosto 1991, n. 287:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Al fine di garantire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, sempre per i pubblici esercizi, viene altresì previsto che, fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione) e 146 (relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela) del D.Lgs. n. 42/2006 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.

- **Art. 182 “Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico”**

Oltre ad istituire presso il MIBACT un Fondo di 25 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alle agenzie di viaggio e i tour operator, in questa sede risulta d'interesse il comma 2 rilevante per il settore dei balneari. La norma stabilisce che gli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure in procedimenti di nuova assegnazione, proseguano l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti ai relativi rapporti concessori già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del DL n.162/2019, con vertito con modificazioni in Legge n. 8/2020.

L'ultimo periodo stabilisce che tale disposizione non si applica in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

- **Art. 227 “Sostegno alle zone economiche ambientali”**

La compressione della libertà di circolazione imposta dalle misure di contenimento del contagio varate negli ultimi mesi dal Governo, ha determinato un forte impatto anche sulle visite turistiche nei territori dei parchi nazionali, determinando un grande danno economico per le imprese turistiche, tra cui quelle della ristorazione, che operano all'interno di tali aree, definite “zone economiche ambientali” (c.d. ZEA) ai sensi dell'art. 4-ter, commi 1 e 2, del D.L. n. 111/2019, convertito, con modificazioni, con L. n. 141/2019.

Per far fronte a tale situazione, la disposizione in commento prevede un contributo straordinario in favore delle imprese che operano nelle suddette aree, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione delle attività economiche e dei professionisti che lavorano in tali contesti (guide turistiche ecc).

Il contributo straordinario viene ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente.

Le modalità di corresponsione del contributo saranno definite con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il MEF.

Le condizioni per accedere al contributo straordinario sono le seguenti:

- l'impresa deve risultare attiva alla data del 31 dicembre 2019;
- deve avere sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA;

- svolgere un'attività eco-compatibile secondo quanto stabilito nel decreto che verrà emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il MEF;
- essere iscritta all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR (DPR n.917/1986) ed è erogato in coerenza con la normativa dell'Unione Europea vigente in materia. Tale misura – che si aggiunge a quelle già previste a favore delle categorie economiche interessate – trova ragione nel fatto che le imprese operanti all'interno dei parchi nazionali sono gravate di ulteriori oneri procedurali e burocratici rispetto a coloro che agiscono al di fuori di dette aree e dalla necessità che le stesse operino con modalità eco-compatibili estremamente più onerose rispetto a quelle tradizionali. Si pensi, in particolare, per quel che concerne il settore rappresentato, che laddove un ristoratore voglia realizzare uno spazio esterno per far fronte alle misure di distanziamento sociale dovute all'emergenza Covid-19 dovrà rispettare una serie di vincoli – anche in relazione ai materiali da utilizzare – non ricadenti su chi non opera in ambito ZEA.

• **Art. 245 “Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria”**

Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” (di cui all'art. 1 del D.L n.91/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123/2017 e che ad oggi risulta aver finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali) – tra cui anche aziende del settore rappresentato - nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori dell'incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:

- a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
- b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

Il comma 2 stabilisce che, per accedere al suindicato contributo i liberi professionisti, le ditte individuali e le società devono:

1. aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
2. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n.174;
3. aver adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) del decreto sopra citato.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione dal gestore di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2017, convertito con modificazioni con Legge n. 123/2017.

- **Art. 264 “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”**

La disposizione è volta ad assicurare la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19, prevedendo una serie di misure di semplificazione in vigore a partire dal 19 maggio fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, ai sensi del comma 1:

- a) viene ampliata la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di benefici economici comunque qualificati ovvero prestiti e finanziamenti da parte della P.A., anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs n. 159/2011;
- b) vengono ridotti i tempi dell’autotutela dell’Amministrazione *sub specie* di annullamento d’ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a **3 mesi**;
- c) qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della Legge n. 241/1990, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di 3 tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
- d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
- e) nell’ ipotesi di cui all’articolo 17-*bis*, comma 2, ovvero di cui all’ art. 14-*bis*, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;
- f) vengono liberalizzati gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all’art. 6 del DPR n.380/2001, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza aile misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, **non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti**, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del DLgs n. 42/2004. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio dei prescritti pcrmessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alia disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed e assentito, previa accertamento di tale conformita, con esonero dal contribute di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adoUare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/ 1990. L’autorizzazione

paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano ipresupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 2 poi prevede che al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all' art. 18 della Legge n. 241/1990 e al DPR n.445/2000 che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso. Per le modifiche specificamente apportate dal comma si rinvia alla lettura del testo normativo.